

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 102/1952
“SOCIAL SECURITY (MINIMUM STANDARDS)”

ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono, in aggiornamento e a integrazione di quanto già comunicato nei rapporti precedenti del 2016 (Allegato 1), le risposte relative alle domande di cui all'articolato, con riferimento alle parti ratificate, nonché le informazioni richieste dalla Commissione di esperti nelle domande dirette.

PARTE V

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Il Decreto del 10 novembre 2022 emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021 (Allegato 2)”, fissa nella misura di **+ 1,9%** la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021, dal 1° gennaio 2022 (art. 1). Il medesimo Decreto fissa al **+ 7,3%** l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo (art. 2).

Prestazioni	Importi mensili 2022	Importi mensili 2023
	€ Valori definitivi	€ Valori provvisori
Trattamento minimo	525,38	563,74
Maggiorazione sociale del trattamento minimo*	136,44	136,44
Trattamento minimo + maggiorazione sociale IS	652,02	660,79
Assegni sociali	469,03	503,27

**Invariata dal 1° gennaio 2008*

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni - regolato dall'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - è stato applicato sull'importo complessivo del trattamento, differenziato sulla base di sei fasce di reddito.

Inoltre, era prevista l'applicazione delle cosiddette “fasce di garanzia”. Queste erano applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale attribuita alla fascia, il risultato ottenuto era inferiore al limite della fascia precedente perequato. Le “fasce di garanzia” costituivano, pertanto, un meccanismo correttivo volto a rimediare eventuali effetti distorsivi dell'applicazione delle fasce.

Dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è regolato, invece, dal comma 478 dell'articolo 1 della già citata legge 160/2019 che rimanda al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,

della Legge 23 dicembre 1998, n. 448¹. In pratica, l'indice di perequazione non viene più applicato sull'importo complessivo del trattamento ma, in forma progressiva, sui vari scaglioni di importo.

Più recentemente, l'articolo 1, comma 309, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il **biennio 2023-2024**. Per cui, per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (2.101,52 € al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%.

Dal 1° marzo 2023 sono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, come illustrato nella tabella che segue:

Rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023

Scaglioni Di importo	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Scaglioni di importo	
			da	a
Fino a 4 volte il TM	100%	7,300%	-	2.101,52
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85%	6,205%	2.101,53	2.626,90
Oltre 5 volte il TM	53%	3,869%	2.626,91	3.152,28
Oltre 6 volte il TM	47%	3,431%	3.152,29	4.203,04
Oltre 8 volte il TM e pari o inferiore a 10 volte il TM	37%	2,701%	4.203,05	5.253,80
Oltre 10 volte il TM6	32%	2,336%	5.253,81	-

TM – Trattamento Minimo (€ 525,38 riferito all'anno precedente)

Per effetto dell'applicazione della perequazione per scaglioni di importo, a decorrere dal 2022 (confermato anche per il 2023), non si rende più necessaria l'applicazione delle fasce di garanzia. Non può più verificarsi, infatti, il caso in cui, ad esempio, una pensione di importo pari a € 2.400,00 (ricadente, cioè, nella seconda fascia "oltre 4 e fino a 5 volte il TM"), una volta rivalutata, sia inferiore al limite massimo della fascia precedente ("fino a 4 volte il TM"), rivalutato. Ciò in quanto fino a 2.101,52 euro sarebbe rivalutata per intero e, quindi, raggiungerebbe necessariamente un valore almeno pari a quello del limite superiore, rivalutato, della prima fascia. Nell'esempio specifico soltanto l'importo eccedente i € 2.101,52 (limite superiore della prima fascia), e cioè € 289,47, è rivalutato all'85%.

Per le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), dal 1° gennaio 2023 la perequazione è spettante sull'intero importo nella misura del 100%.

¹ Art. 34, c. 1, Legge 448/1998: "Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti e viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".

Da	FASCE TRATTAMENTI COMPLESSIVI	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1/1/2023	Qualsiasi importo	100%	7,300 %	-	-

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica di natura previdenziale erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla gestione separata prevista dalla Legge n. 335/1995. Per accedere alla pensione di vecchiaia è obbligatoria la cessazione dell'attività lavorativa dipendente. Tale obbligo non è previsto per i lavoratori autonomi.

Requisiti anagrafici

I requisiti anagrafici, aggiornati ai sensi dell'art. 12, co. 12-bis e 12-quater, del Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:

Lavoratori dipendenti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata:

Requisito anagrafico	
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni*
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	67 anni**

* Il Decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e Finanza, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Allegato 3) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010.

Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a **20 anni** (1040 settimane), costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, con età anagrafica come da tabelle suindicate.

2. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996:

- in presenza di **20 anni di contribuzione**, a condizione che l'importo della pensione nel 2023 non sia inferiore a 754,90 € e cioè 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (503,27 €), con età anagrafica come da tabelle suindicate;
- in alternativa, al compimento dei 71 anni di età con 5 anni di contribuzione "effettiva", (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione.

Pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

(Art. 2, D.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997)

Si tratta del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Requisiti anagrafici e contributivi di vecchiaia

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia prevede dei limiti di età che variano tra i 60 e i 65 anni a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica rivestita dal lavoratore e dal numero di anni di servizio.

PENSIONE DI VECCHIAIA COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO				
Requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024				
Qualifiche	Con almeno 35 anni di servizio		Con meno di 35 anni di servizio	
	Requisito anagrafico	Finestra mobile	Requisito anagrafico	Finestra mobile
Dirigente Generale	65 anni	Fino a 12 mesi ²	66 anni	12 mesi
Dirigente Superiore	63 anni		64 anni	
Qualifiche inferiori	60 anni		61 anni	

Con riferimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i requisiti di età e servizio sopra riportati si applicano al solo personale operativo.

Il requisito contributivo minimo è quello previsto per la generalità dei lavoratori: 20 anni.

Pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi

(D.L.C.P.S. n. 708/1947 – D.P.R. 1420/1971 – D.lgs. 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182– D.L. n. 64/2010 convertito nella L. 100/2010 - D.P.R. n. 157/2013 – D.lgs. n. 36/2021 - D.L. n. 73/2021 convertito in L. 106/2021 – D.lgs. n. 163/2022)

Il Decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze non ha incrementato, per il biennio 2023-2024, i requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anche per le categorie di lavoratori assicurati alla Gestione Spettacolo e Sport (Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo – Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi). Tuttavia, proseguono gli effetti dell'armonizzazione dei requisiti anagrafici tra uomini e donne per alcune specifiche categorie di lavoratori di questi settori, già in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Pertanto, dal 2022 il requisito anagrafico delle donne ha raggiunto quello degli uomini con un aumento non dovuto all'adeguamento alle aspettative di vita ma stabilito da una norma precedente³.

² In caso di almeno 35 anni di servizio, la finestra mobile di 12 mesi può essere ridotta o del tutto assente nel caso in cui, nel periodo di slittamento, si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità, i cui requisiti sono riportati nella sezione "Pensione anticipata – Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico".

³ D.P.R. 26 ottobre 2013, n. 157, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alle Gestioni dello spettacolo e dello Sport.

Lavoratori dello Spettacolo

Stante il requisito contributivo minimo di 20 anni richiesto per la generalità dei lavoratori, il requisito anagrafico varia a seconda della specifica attività svolta dal lavoratore.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere ai trattamenti previdenziali previsti dalla gestione spettacolo secondo le specificità del gruppo di appartenenza. La seguente tabella riassume le diverse fattispecie:

Requisiti 2023		
Gruppo	Età Uomini	Età Donne
Ballo	47 anni	47 anni
Cantanti, artisti lirici, orchestrali	62 anni	62 anni
Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda	65 anni	65 anni
Per i restanti lavoratori iscritti al FLPS (Maestranze, registi, produzione teatrale e cineaudiovisiva, tecnici, bandisti, operai, impiegati, ecc.)*	67 anni	67 anni

** Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.*

Secondo le modificazioni introdotte dal D.L. 73/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021, per i lavoratori appartenenti ai Gruppi: Ballo, Cantanti, artisti lirici, orchestrali, etc., Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda, etc., l'annualità contributiva utile al fine del conseguimento del diritto alle prestazioni è ridotta a 90 contributi giornalieri. Per i medesimi lavoratori, ad esclusione delle categorie appartenenti al Gruppo Ballo, l'attività lavorativa soggetta a contribuzione, ai fini della concessione dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo, deve riferirsi per almeno 2/3 ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Per le categorie di lavoratori che non possono far valere contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo) in base ai seguenti requisiti anagrafici:

Periodo	Età anagrafica uomini	Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024	67 anni	67 anni

L'importo soglia della pensione non deve però essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale e cioè, per il 2023, a 754,90 € (503,27 € X 1,5).

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva.

Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo sono i medesimi previsti nel sistema misto, cioè 47 anni per uomini e donne e 20 anni di anzianità contributiva e di iscrizione al fondo. La contribuzione deve riferirsi a prestazioni lavorative svolte esclusivamente con la qualifica di ballerino/tersicoreo.

Lavoratori dello Sport

(Legge 14 giugno 1973, n.366 – Legge n.91/1981 – D.lgs. n.166/1997 – D.P.R. n. 157/2013 - D.lgs. n. 36/2021 – D.lgs. n. 163/2022 – Legge 24 febbraio 2023, n. 14)

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'art. 25 comma 1, primo periodo, definisce il lavoratore sportivo:

«È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo».

Al secondo periodo del medesimo comma 1 è aggiunto:

«È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale».

L'articolo 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, proroga al 1° luglio 2023 i termini di applicazione delle nuove disposizioni previdenziali del Fondo pensione lavoratori sportivi.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Sport alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono di 20 anni dalla data del primo contributo versato/accreditato al Fondo e 5.200 contributi giornalieri riferiti a prestazioni lavorative svolte esclusivamente con la qualifica di sportivo. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è utile anche la contribuzione volontaria versata al Fondo. Il requisito anagrafico richiesto per l'anno 2023 è il seguente:

Anno	Età anagrafica uomini	Età anagrafica donne
2023	54 anni	54 ⁴ anni

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996:

I requisiti sono soddisfatti in presenza di almeno 20 anni di assicurazione e contribuzione e 67 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale ovvero, il 2023, a 754,90 € (503,27 € X 1,5).

In alternativa, al compimento dei 71 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne ed almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione.

L'articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017, nel modificare l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 166/1997, sancisce che, ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Sport successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini della liquidazione delle prestazioni in forma contributiva, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica da

⁴ D.P.R. 26 ottobre 2013, n. 157, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alle Gestioni dello spettacolo e dello Sport.

sportivo professionista, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 (vedi sezione sui sistemi di calcolo della pensione).

Pensioni in totalizzazione

(D. Lgs n. 42/2006)

Pensione di vecchiaia	
Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	66 anni
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	66 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. "finestra mobile"⁵, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

PENSIONE ANTICIPATA

È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata (Legge n. 335/1995). Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Fino al 31 dicembre 2026⁶ rimane vigente la disapplicazione dell'adeguamento alla speranza di vita dell'anzianità contributiva richiesta per l'accesso a questo tipo di pensionamento che decorre **trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti (c.d. finestra)**.

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

I soggetti con contributi al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata a prescindere dall'età se in possesso della seguente anzianità contributiva:

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA		
DECORRENZA	UOMINI	DONNE
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

⁵ Trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

⁶ L'articolo 15 del D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n.26, che ha sostituito il co. 10 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. *Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996*

a) Secondo i soli requisiti contributivi a prescindere dall'età:

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA		
DECORRENZA	UOMINI	DONNE
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria. La contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

Oppure

b) Secondo i requisiti anagrafici e contributivi:

Al compimento di 64 anni (anche per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno 20 anni di contributi effettivamente versati e con un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore, per il 2023, a 1.409,16 € mensili ovvero 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (503,27 € X 2,8).

Pensione di anzianità per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

(Art. 6, D.lgs n. 165 del 30 aprile 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1. raggiungimento dell'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età anagrafica;
2. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
3. raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui al punto 3), per l'accesso alla pensione, si applica una "finestra mobile" di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i requisiti descritti al punto 1) la "finestra mobile" sarà di 15 mesi⁷.

Pensione anticipata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi

Per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo ed al Gruppo Lavoratori Sportivi Professionisti, iscritti ai rispettivi Fondi alla data del 31 dicembre 1995 non è prevista la pensione anticipata.

Le altre categorie di lavoratori iscritti ai fondi, sia con contribuzione al 31 dicembre 1995 sia con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione anticipata secondo i medesimi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione richiesto, per i lavoratori appartenenti ai Gruppi: Ballo, Cantanti, artisti lirici, orchestrali, etc., Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda, etc., l'annualità contributiva utile al fine del conseguimento del diritto alle prestazioni è ridotta, a decorrere dal 1° luglio 2021, a 90 contributi giornalieri. Per i medesimi lavoratori, ad esclusione delle categorie

⁷ Di cui all'art. 18, co. 22-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

appartenenti al Gruppo Ballo, l'attività lavorativa soggetta a contribuzione, ai fini della concessione della pensione anticipata a carico del Fondo, deve riferirsi per almeno 2/3, a prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

Anche nelle ipotesi di accesso alla pensione anticipata secondo il sistema contributivo da parte dei Lavoratori Sportivi si applicano le sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017, che hanno modificato l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n.166/1997.

Pensioni in totalizzazione

(D.Lgs. n. 42/2006)

Pensione di anzianità	
Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	41 anni
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	41 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile (18 mesi) di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

PENSIONE ANTICIPATA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Lavoratori c.d. "precoci"

(Art. 1, commi 199-205, Legge n. 232/2016; Art. 1, commi 162 lett. f), g) e i), 163, 164, 165 (All. 1) Legge di Bilancio n. 205/2017 per il 2018) di modifica degli artt. 1, co. 199, lett. b), d) - 203, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio per il 2017); Art. 17 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019)

I lavoratori c.d. precoci sono, in base all'art. 1, co. 199, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento del 19° anno di età. Questi lavoratori possono conseguire la pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni. La prestazione decorre trascorsi tre mesi (c.d. finestra) dalla data di perfezionamento del requisito previsto.

Nel caso in cui il requisito sia stato raggiunto cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

L'art. 17 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019⁸ ha stabilito che tale requisito contributivo non è soggetto alle modifiche dovute all'adeguamento alle aspettative di vita fino al 31 dicembre 2026.

Anno	Requisito contributivo
DECORRENZA	
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	41 anni
Dal 1° gennaio 2027	41 anni*

⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Destinatari

Lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Requisiti

- 41 anni contributi sia per le donne che per gli uomini (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2027);
- soggetti in possesso di almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni stabilite dalla legge:
 - a) stato di disoccupazione⁹, trascorsi almeno 3 mesi dal termine dell'integrale fruizione della prestazione di sostegno al reddito;
 - b) assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di 1° grado convivente con handicap grave¹⁰; dal 1° gennaio 2018 l'assistenza può essere estesa a un parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge di quest'ultimo abbiano 70 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - c) invalidità civile¹¹ pari o superiore al 74%;
 - d) lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 in via continuativa, oppure da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative particolarmente "gravose", tra quelle espressamente indicate dalla legge (allegato A del decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 – qui allegato 4).
 - e) lavoratori che hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo successivo), e cioè, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo;

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori cd. precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti ¹²

(Art.1, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67)

I lavoratori del settore pubblico e privato che per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, abbiano svolto mansioni usuranti (individuate dalla legge), possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti agevolati.

Quanto ai requisiti, sono necessari almeno 35 anni di contributi con un requisito anagrafico non inferiore a 61 anni e 7 mesi che, insieme, costituiscono il quorum minimo di 97,6. I quorum, in tutto quattro (97,6-98,6-99,6-100,6), sono diversificati a seconda del tipo di attività usurante svolta e della gestione a carico della quale è erogata la pensione (lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi).

È necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per questi lavoratori non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti fino al 31 dicembre 2026.

⁹ A seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

¹¹ Accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile.

¹² Ai sensi del D. Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011 (attività usurante di cui al D.M.L. 19 maggio 1999).

Pensione c.d. “Opzione donna”

(Art. 16 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019; Art. 1, co.476, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; (Art. 1 co. 336, Legge 30 dicembre 2020, n. 178; Art. 1, co. 94 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; Art. 1, co. 292 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Tale misura prosegue anche nel 2023, ma con una differente disciplina. Le lavoratrici che hanno perfezionato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni, possono accedere alla pensione anticipata calcolata con le regole del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.

La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, anche in assenza di figli. Tale categoria di lavoratrici accede alla pensione Opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Le lavoratrici, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna nel caso in cui si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 1992/104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il tavolo di confronto deve essere attivo alla data del 1° gennaio 2023 ovvero deve essere stato attivato in data successiva.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La decorrenza della prestazione è diversificata in relazione alla tipologia di lavoratrice:

- a) trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui sia lavoratrice dipendente;
- b) trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui sia lavoratrice autonoma.

PARTICOLARI FORME DI ANTICIPO PENSIONISTICO

APE sociale

(Art. 1, commi 179 - 186, Legge n. 232/2016; (DPCM del 23 maggio 2017, n. 88; Decreto -Legge 24 aprile 2017, n. 50 art. 53; Art. 1, co.162-167, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; Art. 18 D.L. n. 4/2019; Art. 1, co. 473, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; Art. 1, co. 339-340, Legge 30 dicembre 2020, n. 178; Art. 1, co. 91-93 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; Art. 1, co. 288-291 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

È una misura ponte che accompagna alla pensione di vecchiaia, introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 per determinate tipologie di lavoratori e a determinate condizioni. L'onere del finanziamento è totalmente a carico dello Stato e, pertanto, soggetto a limiti di spesa.

L'articolo 1, commi 288, 289, 290 e 291, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha prorogato la misura, con le modifiche introdotte dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, commi 91 e 92 della legge n. 234 del 2021) fino al 31 dicembre 2023 e incrementato di conseguenza il relativo budget

Destinatari

Lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, che:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge 234/2021.

Requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
- Per gli operai edili individuati con i determinati codici ISTAT il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'assicurato deve essere residente in Italia e avere cessato l'attività di lavoro dipendente, autonomo e

parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape sociale è possibile totalizzare i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE, Regno Unito o extracomunitari legati all'Italia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione.

Misura della prestazione

L'indennità, in caso di iscrizione ad un'unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È, invece, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.

Pensione “Quota 102” / “Quota 103”

(Art. 14 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019; art. 1, commi 87 e 88, Legge 30 dicembre 2021, n. 234; art. 1, commi 283-285 e 286-287 Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

La Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) non ha ulteriormente prorogato i requisiti previsti per la cosiddetta “Quota 100”¹³, e cioè 62 anni di età e 38 anni di contribuzione che, pertanto, rimangono applicabili solo a coloro che li abbiano maturati entro il 31 dicembre 2021. Da gennaio 2022 il requisito anagrafico è incrementato a 64 anni; tale requisito sommato ai 38 anni di contribuzione determina la cosiddetta “Quota 102”. Nulla è modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei destinatari, la tipologia di contribuzione e le decorrenze.

L'articolo 1 comma 283 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato con “Quota 103” (62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 41 anni), che si aggiunge a “Quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e a “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022).

Alla prestazione possono accedere i lavoratori iscritti:

¹³ A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita «pensione Quota 100».

- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO):
 - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
 - Gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alle forme esclusive dell’AGO;
- alle forme sostitutive dell’AGO;
- alla Gestione Separata.

Non rientrano tra i destinatari della prestazione “Quota 102 / Quota 103” i lavoratori appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché gli iscritti a forme previdenziali diverse da quelle sopra indicate.

Per conseguire il diritto alla Pensione “Quota 103” è necessario far valere i seguenti requisiti che devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023:

- almeno 62 anni di età, requisito anagrafico a cui non si applicano gli incrementi collegati alla speranza di vita¹⁴;
- almeno 41 anni di contribuzione.

Ai fini del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato; tuttavia, è obbligatorio, per i dipendenti del settore privato, che almeno 35 anni siano di contribuzione effettiva, e cioè al netto di periodi figurativi, quali quelli riconosciuti in relazione ai periodi di malattia e disoccupazione.

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni INPS, con l’esclusione di quelli che abbiano già dato luogo alla titolarità di una pensione.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non richiesta invece per i lavoratori autonomi. La cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.

Essendo una evoluzione di “Quota 100 e 102” sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare, la pensione è incumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche svolta all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L’incumulabilità vige nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia¹⁵ previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.

Requisiti e valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 102/quota 103”

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti UE di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate con Paesi extracomunitari.

Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l’interessato chieda di conseguire la “pensione quota 102/quota 103” con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di

¹⁴ Di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

¹⁵ Requisito soggetto agli adeguamenti dovuti alle aspettative di vita.

applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole. Ciò, a patto che la somma dei periodi nelle varie gestioni interessate al cumulo, non sia inferiore al requisito contributivo minimo delle 52 settimane richiesto dalla normativa europea per l'accesso alla totalizzazione oppure al requisito minimo richiesto dalle singole convenzioni bilaterali.

La contribuzione estera va considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo a liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo a liquidazione di una pensione italiana in regime internazionale. La titolarità di un trattamento pensionistico estero, pertanto, non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione quota 102/quota 103", mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale ne preclude invece il conseguimento.

Decorrenza della Pensione "Quota 102/Quota 103"

Per i lavoratori dipendenti sono previste delle decorrenze diversificate a seconda della tipologia del datore di lavoro:

- lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni¹⁶.

Per i lavoratori autonomi le decorrenze sono le stesse previste per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni.

I lavoratori del Comparto Scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti.

Decorrenza Pensione "Quota 102" per il 2022 - "Quota 103" per il 2023	
lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi	lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni
Trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra)	Trascorsi 6 mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra)

Misura della prestazione

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.

L'importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Per il 2023 il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili.

¹⁶ In base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia viene pagato l'intero importo della pensione perequato nel tempo.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

I sistemi di calcolo della pensione sono: il sistema di **calcolo retributivo** e il sistema di **calcolo contributivo**.

1. In base al sistema di **calcolo retributivo**, l'importo della pensione dipenderà dalla retribuzione media degli ultimi anni di attività lavorativa e dall'anzianità assicurativa del lavoratore indipendentemente sia dall'età del soggetto che dal totale dei contributi versati. Tale sistema di calcolo è applicato soltanto a una parte dei periodi contributivi, in particolare:

- ai periodi fino al 31/12/1995, per i lavoratori che a tale data avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (Riforma Dini, L. n. 335/1995);
- ai periodi fino al 31/12/2011, per i lavoratori che a tale data avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (Riforma Monti-Fornero, D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011).

Agli altri periodi si applica il sistema contributivo e, pertanto, i lavoratori che rientrano nelle due fattispecie sopra descritte si applica un **sistema di calcolo misto** (retributivo+contributivo).

Il sistema retributivo prevede un calcolo separato per i contributi versati/accreditati fino al 1995 (per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995) o fino al 2011 (per i soggetti con almeno 18 anni al 1995), rispettivamente definiti quote A e B.

La formula del sistema di calcolo **retributivo** può essere espressa:

$\text{Retribuzione Pensionabile}^* \times (\text{Aliquota di rendimento}^{**} \times \text{Anzianità Contributiva}^{***})$

*Media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione. L'ampiezza del periodo varia a seconda del settore di appartenenza del lavoratore e dell'anzianità contributiva. Le retribuzioni più remote sono rivalutate per perequarle al valore dell'anno precedente quello della decorrenza della pensione

**Percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile che varia a seconda della gestione previdenziale

***Numero di anni, mesi, settimane, giorni di contribuzione utile versata/accreditata, nel limite massimo di 40 anni.

2. In base al sistema di **calcolo contributivo**, l'importo della pensione verrà calcolato in base al totale dei contributi versati (rivalutati annualmente in base all'andamento medio del PIL negli ultimi 5 anni) moltiplicato per un **coefficiente attuariale di trasformazione** che varia in base all'età al momento del pensionamento. Quindi, più si versa più alto sarà l'importo della prestazione finale; più si anticipa l'età del pensionamento, minore sarà l'importo della prestazione erogata.

Anche il sistema contributivo prevede un calcolo separato per i contributi versati/accreditati dal 1996 (per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995) o dal 2012 (per i soggetti con almeno 18 anni al 1995), rispettivamente quote C e D.

La formula del sistema di calcolo **contributivo** può essere espressa come segue:

$\text{Montante contributivo}^* \times \text{Coefficiente attuariale di trasformazione}^{**}$

*Somma dei contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura dei contributi si determina anno per anno, applicando l'aliquota di computo alla retribuzione/reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno. L'importo risultante si accantona e si rivaluta l'anno seguente, assieme agli accantonamenti degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione.

**Crescente in funzione dell'età dell'interessato al momento del pensionamento.

I **coefficienti attuariali di trasformazione** vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza delle variazioni della speranza di vita.

Coefficienti attuariali di trasformazione – decorrenza 1° gennaio 2023.

Età	Divisori	Valori
57	23,419	4,270
58	22,839	4,378
59	22,256	4,493
60	21,669	4,615
61	21,079	4,744
62	20,485	4,882
63	19,888	5,028
64	19,289	5,184
65	19,686	5,352
66	18,079	5,531
67	17,472	5,723
68	16,861	5,931
69	16,251	6,154
70	15,637	6,395
71	15,025	6,655

Nella tabella che segue, vengono illustrati i sistemi di calcolo applicati alle platee di lavoratori in base alle Riforme Dini e Monti-Fornero.

I sistemi di calcolo	
Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre '95	Metodo misto: calcolo retributivo per le quote maturate fino al 31/12/2011 , calcolo contributivo per gli anni successivi al 2011 .
Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre '95	Metodo misto: calcolo retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/1995 , calcolo contributivo per gli anni successivi al 1995 .
Lavoratori con meno di 18 anni al 31 dicembre '95 ma con almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo	Opzione al contributivo: possono scegliere il calcolo con il solo metodo contributivo (con requisiti previsti per gli assicurati al 1995).
Lavoratori alla prima assunzione dal 1° gennaio '96	Solo calcolo contributivo

Pensioni in regime di convenzione bilaterale

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati esteri extracomunitari.

Argentina	Repubblica di Corea del Sud (solo in materia di legislazione applicabile – distacchi)
Australia	Repubblica di Moldova
Brasile	Repubblica di San Marino
Canada e Quebec	Santa Sede
Israele	Stati Uniti d'America (USA)
Isole del Canale e Isola di Man	Tunisia
Messico (solo in materia di esportabilità delle pensioni)	Turchia
Paesi dell'ex Jugoslavia ¹⁷	Uruguay
Principato di Monaco	Venezuela
Repubblica di Capo Verde	

I negoziati per la stipula degli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e l'Albania e tra l'Italia e la Macedonia del Nord sono ancora in corso, mentre, dal 1° dicembre 2023, è entrato in vigore l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, ratificato con Legge n. 94 dell'11 luglio 2023. L'Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Paesi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l'INPS e presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione di collegamento moldava.

A seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, dal 1° gennaio 2021 vige l'applicazione provvisoria dell'*Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione* (Trade and Cooperation Agreement o TCA), in base al quale gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del *Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale* (Protocol on social security coordination o PSSC), parte integrante dell'Accordo stesso.

Rinnovo di Accordi bilaterali già in vigore: le Autorità della **Repubblica di San Marino** hanno avanzato la proposta di estendere la Convenzione del 1974 agli iscritti presso la Gestione dei dipendenti pubblici. Si è quindi proceduto a richiedere la relativa valutazione degli oneri finanziari per poi finalizzare tramite negoziato, firma e iter di ratifica il testo del nuovo Accordo.

¹⁷ Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma).

PARTE VII

PRESTAZIONI FAMILIARI

Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e Assegni familiari (AF)

(Decreto Legge n.69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 Maggio 1988, n. 153, art.2 - D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797)

Gli **Assegni per il nucleo familiare** (ANF) spettano a: lavoratori dipendenti, titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

Vengono erogati ai nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti annualmente secondo le disposizioni di cui alla L.153/1988.

Gli **Assegni Familiari** (AF) spettano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e vengono erogati a lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari, lavoranti nel territorio italiano, o pensionati, per ogni familiare a carico con un reddito inferiore ai limiti stabiliti annualmente secondo le disposizioni del D.P.R. 797/1955.

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955.

Ne consegue che successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni per il nucleo familiare né gli Assegni Familiari.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF e AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella seguente.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PER NUCLEI <u>SENZA FIGLI</u>						TABELLA 1		
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)								
(Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote)								
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo								
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023								
Reddito familiare annuo €			Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare					
			2	3	4	5	6	7 e oltre
fino a		14.228,97	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
14.228,98	-	17.785,43	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
17.785,44	-	21.341,90	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
21.341,91	-	24.896,98	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
24.896,99	-	28.452,74	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
28.452,75	-	32.009,88	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
32.009,89	-	35.565,66	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10

35.565,67	-	39.120,72	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
39.120,73	-	42.675,79	-	-	-	10,33	108,46	134,28
42.675,80	-	46.232,25	-	-	-	-	51,65	118,79
46.232,26	-	49.788,74	-	-	-	-	-	51,65

Contributo economico alle famiglie per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di supporto presso la propria abitazione in alternativa all'asilo nido.

(Art. 1, co. 335, L. n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017 - D.P.C.M. 17 febbraio 2017; Art. 1, co. 488, L. n. 145/2018, Legge di Bilancio 2019; Art. 1, co. 343, L. n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020; Art. 3, commi 5 e 6, L. n. 238/2021, Legge Europea 2019-2020)

Nell'ambito degli interventi in favore delle famiglie, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un contributo economico per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati¹⁸, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, che non possono frequentare l'asilo a causa di gravi patologie croniche.

Il contributo ha interessato i bambini nati o adottati/affidati a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed era inizialmente pari a 1.000 euro annui. In seguito, l'importo è stato elevato dalla: Legge di Bilancio 2019, a 1.500 euro annui; Legge di Bilancio 2020, fino a un massimo di 3.000 euro, in considerazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (v. *infra*, Misura della prestazione).

Da ultimo, la Legge Europea 2019-2020 ha incrementato di circa 13 milioni di euro annui le risorse economiche disponibili ai fini della corresponsione del contributo, a decorrere dall'anno 2022 (per una disponibilità di oltre 550 milioni di euro annui), considerato che lo stesso può essere erogato entro i limiti di spesa indicati dalla legge, secondo l'ordine di presentazione delle domande online.

I destinatari della misura sono i genitori, anche adottivi, di bambini: iscritti ad asili nido pubblici o privati autorizzati; oppure di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

I genitori destinatari richiedenti devono¹⁹:

- essere cittadini italiani, oppure di uno Stato dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea²⁰;
- essere residenti in Italia;
- sostenere l'onere della retta relativa alla frequenza dell'asilo nido;
- convivere con il figlio per il quale si richiedono le forme di supporto presso la propria abitazione.

Come anticipato, a partire dal 2020, l'importo massimo erogabile è incrementato fino a 3.000 euro su base annua e viene determinato sulla base dell'ISEE²¹. In particolare, il contributo spetta: fino a un massimo di: 3.000 euro, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro, per i nuclei familiari con

¹⁸ Per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture autorizzate da parte dell'Ente locale competente all'apertura e al funzionamento, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

¹⁹ Articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

²⁰ Si tratta, rispettivamente, del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 286/1998 e delle carte di soggiorno previste dagli articoli 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2017. Inoltre, ai fini del presente beneficio, i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani.

²¹ L'ISEE deve essere in corso di validità e conforme alla disciplina prevista dall'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (c.d. ISEE minorenni).

un ISEE tra 25.001 e 40.000 euro; 1.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE oltre la predetta soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE oppure qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui.

Per la frequenza degli asili nido, la prestazione si configura come erogazione in undici mensilità da parte dell'INPS di un importo che, come l'importo massimo erogabile, viene determinato sulla base dell'ISEE. In ogni caso, l'importo mensile erogato non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, che viene puntualmente documentato dal genitore beneficiario.

Per le forme di supporto presso la propria abitazione, il Bonus viene erogato dall'INPS in un'unica soluzione a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Considerata la platea dei destinatari, la durata del beneficio coincide con il periodo di frequenza dell'asilo nido oppure con il periodo di vita entro il terzo anno di età del minore affetto da gravi patologie croniche.

Assegno Unico e Universale per figli a carico

(D.Lgs. n. 230/2021) - (Art. 22, D.L. n. 48/2023, c.d. Lavoro, convertito dalla L. n. 85/2023)

Al fine di potenziare e semplificare gli interventi a sostegno della genitorialità e della maternità, è stato introdotto l'**Assegno Unico e Universale (AUU)** per i figli a carico, con decorrenza dal 1° marzo 2022²².

Si tratta di un beneficio economico attribuito alle famiglie per ogni figlio minorenni e per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età (in quest'ultimo caso, se sussiste una delle condizioni previste dalla legge, v. *infra*), in base alla condizione economica del nucleo familiare risultante dall'ISEE.

L'importo dell'AUU è determinato nel rispetto di criteri normativamente individuati. Tra questi, vi è il criterio della maggiorazione dell'importo nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro entro un livello ISEE non superiore a 40.000 euro²³ (43.240 € per il 2023), che il Decreto Lavoro ha esteso ai nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto (dal 1° giugno 2023, per un periodo massimo di 5 anni successivi al decesso e comunque entro la durata di godimento dell'AUU; allegato 5)²⁴.

Inoltre, il beneficio è compatibile con la fruizione di altre prestazioni assistenziali. In particolare, per i percettori di Reddito di Cittadinanza - RdC, è stata prevista la corresponsione d'ufficio dell'AUU, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo. Con il passaggio dal Reddito di Cittadinanza alla nuova misura dell'Assegno di Inclusione, è stato previsto un regime transitorio di corresponsione dell'AUU tramite l'utilizzo della Carta RdC (sulla quale venivano accreditate le relative mensilità), al fine di salvaguardare la regolarità dei pagamenti.

Altre innovazioni hanno interessato alcuni automatismi relativi all'erogazione del beneficio (v. *infra*, *Durata*). I destinatari della misura sono i nuclei familiari, a cui l'AUU viene riconosciuto²⁵:

²² Sotto il profilo della semplificazione, si consideri che il nuovo Assegno Unico e Universale ha assorbito l'Assegno di natalità (Bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con figli e orfanili, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e il Bonus di 800 euro per nascita o adozione di un figlio (Bonus Mamma Domani) che sono stati soppressi nel 2022.

²³ Articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021.

²⁴ Articolo 22 del D.L. Lavoro. Al riguardo, si rappresenta che l'INPS, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva già adoperato l'erogazione d'ufficio del bonus ai nuclei vedovili, per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell'anno di competenza in cui era stato riconosciuto l'Assegno Unico e Universale.

²⁵ Articolo 2 del D.Lgs. n. 230/2021.

- a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni²⁶.

L'AUU è altresì riconosciuto per ciascun figlio con disabilità a carico e, in tal caso, non sussistono limiti di età. Inoltre, per i nuclei familiari orfanili è previsto il riconoscimento del beneficio per ogni orfano maggiorenne, purché già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave²⁷.

Nello specifico, salvo casi particolari (es. affidamento esclusivo), l'AUU è riconosciuto in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'AUU è concesso a coloro che, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano:

- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o, ancora, titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residenti e domiciliati in Italia; residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in corso al momento della domanda e della durata di almeno sei mesi nell'anno della domanda).

Come anticipato, l'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare risultante dall'ISEE (in assenza di ISEE, il beneficio economico è comunque riconosciuto ma in questo caso viene erogato solo l'importo minimo). L'INPS eroga l'indennità a chi ha la responsabilità genitoriale sui figli, indipendentemente dalle condizioni di lavoro.

L'importo mensile del beneficio è determinato dai valori della tabella allegata al decreto in corrispondenza della soglia ISEE e delle maggiorazioni previste (figli dopo il secondo, figli con disabilità, maggiorazioni per le mamme di età inferiore ai 21 anni, genitori entrambi con reddito da lavoro, maggiorazione compensativa per famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro).

Ai fini dell'ISEE di riferimento deve essere considerato l'ISEE del nucleo dove è inserito il figlio destinatario del beneficio, indipendentemente dal fatto che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio genitori separati e/o divorziati). In assenza di ISEE, l'unità di riferimento è accertata sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente nella domanda²⁸.

Dal 1° marzo 2022, per le famiglie con figli di età inferiore ai 21 anni o disabili, l'AUU ha sostituito l'Assegno al Nucleo Familiare. La Tabella 1 riporta un quadro di sintesi degli importi relativi all'AUU.

²⁶ In questo caso, è richiesto che il figlio maggiorenne: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale.

²⁷ Si tratta delle previsioni di cui alle lettere c e c-bis dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 230/2021. Per il riconoscimento della disabilità grave, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della L. n. 104/1992, recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

Tabella 1

Quadro di sintesi degli importi mensili dell'Assegno Unico e delle relative maggiorazioni nel 2023

importi espressi in euro mensili	Livello di ISEE 2023		
	fino a 16.215€	16.216€ - 43.240€	oltre 43.240€ (o senza ISEE)
assegno base per figlio			
figli minorenni (<18anni) e disabili di ogni età	189,2	decresce fino a 54,1	54,1
figli maggiorenni (18 <=età <21anni)	91,9	decresce fino a 27,0	27,0
maggiorazioni sull'assegno base per figlio			
maggiorazione per ciascun <u>figlio minorenne</u> se genitori entrambi titolari di reddito da lavoro	32,4	decresce fino a 0	0
maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo (0<=età<21anni)	91,9	decresce fino a 16,2	16,2
maggiorazione per ciascun figlio se madre con età inferiore a 21 anni	21,6		
maggiorazione del 50% dell'assegno base per ciascun figlio fino al compimento di 1 anno	94,6	decresce fino a 27,1	27,1
maggiorazione del 50% dell'assegno base per ciascun figlio da 1 anno fino al compimento di 3 anni per i nuclei con almeno 3 figli	94,6	decresce fino a 0	0
maggiorazioni sull'assegno base per figlio disabile fino a 21 anni			
non autosufficienti	113,5		
disabilità grave	102,7		
disabilità media	91,9		
maggiorazioni forfetarie per nucleo			
maggiorazione per nucleo con almeno 4 figli	150		
maggiorazione transitoria compensativa ANF (prevista per chi percepiva ANF per figli minori nel 2021 e ha <u>ISEE inferiore a 25.000 euro</u>)	integrazione da calcolare caso per caso in funzione della componente familiare e di quella fiscale, rispetto alla misura dell'Assegno Unico. <i>Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con</i>		

	<i>disabilità, tale maggiorazione viene incrementata di 120 euro</i>	
--	--	--

Restano fermi gli Assegni al Nucleo Familiare per lavoratori dipendenti senza figli²⁹.

La domanda va presentata, da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, nel periodo compreso tra marzo di ogni anno e febbraio dell'anno successivo.

In attuazione delle innovazioni procedurali apportate da uno specifico progetto PNRR, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di AUU, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'INPS continua a erogare d'ufficio la misura, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Inoltre, a partire dal mese di settembre 2023, in occasione della nascita di un figlio, l'Istituto procede con l'invio, ai genitori che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall'INPS, di una comunicazione tramite e-mail per invitarli a presentare la domanda di richiesta dell'AUU o per integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

²⁹ Di cui al D.L. n. 69/1988, convertito dalla L. n. 153/1988.

PARTE VIII

PRESTAZIONI DI MATERNITA'/PATERNITA'

(D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; Art. 1, co. 239 Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 2021)

Indennità di maternità

Per le lavoratrici dipendenti la prestazione economica di maternità, con obbligo di astensione dall'attività lavorativa (congedo di maternità), è pagata dall'INPS, ma generalmente anticipata dal datore di lavoro; (per i lavoratori naviganti, marittimi e dell'aviazione civile, è attualmente prevista la facoltatività di optare per il pagamento mediante anticipazione da parte del datore di lavoro, con conseguente conguaglio delle somme anticipate, o, in mancanza, le prestazioni sono erogate mediante pagamento diretto INPS) ed è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono garantire l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza.

L'indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liberi professionisti, associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc). È pagata direttamente dall'Inps durante i periodi di tutela della maternità. Per tali categorie lavorative, tale indennità non comporta l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa ed è pari a:

- all'80% di 1/365 del reddito, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata maternità;
- 80% della retribuzione giornaliera convenzionale stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta, per le lavoratrici autonome.

L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici dipendenti ed alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata per il periodo di congedo di maternità o anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

L'indennità viene corrisposta, per le lavoratrici dipendenti e le iscritte alla Gestione separata, nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto, salvo flessibilità di cui all'art.20 del d.lgs. n.151/2001 (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto) e salva la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, di cui al comma 1.1 dell'art. 16 del d.lgs. 151/2001.

Per le lavoratrici autonome l'indennità viene corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Non sono previsti l'istituto della flessibilità e l'opzione della tutela della maternità esclusivamente dopo il parto. In caso di interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria) l'indennità è pagata per i 30 giorni successivi, purché l'interruzione si sia verificata dopo il 3° mese di gravidanza.

La tutela, per tutte le categorie lavorative, si può ampliare per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Per le lavoratrici dipendenti e per le parasubordinate iscritte alla Gestione separata, il periodo può ampliarsi anche per mansioni incompatibili con la gravidanza o con il puerperio fino al 7° mese.

Infine, l'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome e delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata in caso di

maternità. Nello specifico ha disposto che *«alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità»*.

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela è riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall'articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs. n. 151/2001, e l'articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

(Art. 10 e articolo 2, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 105 del 2022; Art. 27 bis D.lgs. n. 151/2001)

È un congedo obbligatorio di 10 giorni (disciplinato dall'articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, D.lgs. n. 151 del 2001) che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre (disciplinati dalla l. n. 92/2012), abrogati dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022 (13 agosto 2022), allegato 6.

Possono fruire del congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento.

Sono esclusi i padri iscritti alla Gestione Separata e i padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

Misura della prestazione

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per quanto concerne il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Durata

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, continuativi o frazionati, nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo).

Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, (giorno di entrata in vigore del D.lgs. 105 del 2022) e anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla l. n. 92/2012.

È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio (periodo che va dalla 28° settimana di gestazione al ventottesimo giorno di vita del bambino).

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, a prescindere dal numero di figli nati.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all'articolo 28 del Testo Unico.

Congedo parentale

(Art. 2, 3, del D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022; Art. 8 co. 4, 5, 6, 7 e 7 bis della L. n. 81 del 22 maggio 2017)

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali, riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e ai lavoratori autonomi.

Congedo parentale lavoratori dipendenti

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell'aviazione civile, ex IPSEMA),

L'indennità di congedo non spetta a:

- genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

Requisiti congedo parentale lavoratori dipendenti:

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli, con un contratto a tempo determinato, possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al 12°, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l'iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell'inizio del congedo.

Misura della prestazione

Fermi restando i limiti individuali e di coppia del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
2. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
3. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

La L. n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), infatti, non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, ma dispone l'aumento dell'indennità dal 30% all'80% di un solo mese, per i congedi parentali fruiti a partire dal 1° gennaio 2023 dai lavoratori dipendenti privati e pubblici.

La novella normativa ha modificato anche la tutela del "genitore solo" a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa. Di questi undici, nove mesi sono

indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.

Lo status di “genitore solo” sussiste:

- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.

Durata

Il D.lgs. n. 105/2022 ha aumentato:

- il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti (da sei mesi a nove mesi totali);
- l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato (dai 6 anni di vita del figlio - o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento - a 12 anni)
- l’arco temporale in cui è possibile fruire degli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria che sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.

In particolare, è riconosciuto ad ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore (prima della riforma il limite di coppia massimo di congedo indennizzabile era di 6 mesi).

I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

Tutti i periodi di congedo parentale possono essere utilizzati in maniera frazionata a giorni o ad ore.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori.

Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti di coppia e individuali dei genitori prima e dopo l’attuale riforma normativa:

Entrambi i genitori

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

Genitore madre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Genitore padre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022 e solo per i periodi di fruizione successivi all'entrata in vigore del decreto stesso (13 agosto 2022), mentre per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della novella normativa, si applicano le precedenti disposizioni di legge.

Congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata

Le modifiche normative hanno riguardato anche gli iscritti alla Gestione separata. In particolare, i limiti individuali e di coppia dei genitori iscritti alla Gestione separata sono stati modificati come segue:

	Prima della riforma	Dopo la riforma
Genitore madre	6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

Genitore padre	6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)
Entrambi i genitori	6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

A tale categoria di lavoratori non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è altresì prevista la tutela del "genitore solo".

Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

Il D.lgs. n. 105/2022 riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

Viene riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità e per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.

Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l'indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (13 agosto 2022).

Assegno di maternità concesso dal Comune

(Art. 74, D.lgs. n. 151/2001 – T.U. maternità/paternità)

L'**Assegno di maternità** di base è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS qualora la condizione economica non superi un determinato livello ISEE. Spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'importo dell'Assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

I destinatari sono le madri non occupate, nonché quelle occupate (purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno).

Le madri destinatarie devono essere cittadine: italiane; europee; di uno Stato extra UE, residenti in Italia e in possesso di titolo di soggiorno da sottoporre alla valutazione del Comune di residenza.

In considerazione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all'8,1%, l'importo dell'Assegno è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro. Il valore ISEE da considerare per il 2023 è pari a 19.185,13 euro.

Sebbene parametrato su cinque mensilità, l'Assegno di maternità viene pagato dall'INPS in unica soluzione, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

In riferimento alle richieste di chiarimenti formulate nella Domande Diretta della Commissione di esperti, si osserva quanto segue.

In prima battuta, in relazione alla *working ability* delle persone più anziane, incluso i dati sull'aspettativa di vita in salute e senza disabilità, si riportano i seguenti dati.

Dalle ultime stime effettuate dall'ISTAT, risulta che i decessi (661mila nel 2023) registrano una diminuzione di 54mila unità sull'anno precedente. Il calo del numero totale di eventi coinvolge soprattutto la popolazione anziana, all'interno della quale, come noto, si concentra la gran parte dei decessi. Il 75% della diminuzione rilevata interessa, in particolare, individui di almeno 80 anni di età. Una fascia di popolazione, quest'ultima, particolarmente colpita negli anni della pandemia durante i quali è risultata sottoposta a un significativo eccesso di mortalità anticipata, soprattutto nella sua componente più fragile. Tra gli uomini la speranza di vita alla nascita raggiunge gli 81,1 anni (+6 mesi sul 2022) mentre tra le donne si riscontra un dato di 85,2 anni e un guadagno sul 2022 leggermente inferiore a quello maschile (+5 mesi).

La progressiva posticipazione dell'uscita dal mondo del lavoro, anche per effetto delle riforme legislative degli ultimi anni, ha determinato per la popolazione anziana un aumento del numero di anni in età attiva. Nello stesso tempo, a causa dell'allungamento della vita media, si è spostata in avanti anche l'entrata nell'età anziana più avanzata.

Essere anziani, oltre che dall'età anagrafica, dipende dallo stato di salute e dal grado di autonomia, dai ruoli sociali ricoperti, dalle reti affettive su cui contare e dal ruolo attivo nella comunità. In tal senso, per gli anziani si evidenziano nel tempo situazioni di miglioramento relativamente alle condizioni di salute: le persone che si dichiarano in buona salute sono passate dal 29,4 per cento del 2009 al 37,8 per cento del 2023 (con un indice di parità aggiustato 2023/2009 significativo e pari a 1,22), con avanzamenti che hanno riguardato parimenti sia la popolazione di 65-74 anni sia i più anziani di 75 anni e più. Sono sempre più gli uomini a dichiarare buone condizioni di salute, sia oggi sia in passato (il 43,6 per cento contro il 33,2 per cento delle donne nel 2023).

Negli ultimi trent'anni le normative in materia previdenziale volte alla razionalizzazione della spesa sociale sono state molteplici. Tra queste hanno assunto particolare valenza e chiamato in causa l'ISTAT la Legge sulla Revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (Art. 1, comma 11, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 15, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e la Legge sull'Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Art. 12, commi 12 bis-12 quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). Entrambi i provvedimenti, richiedenti l'impegno dell'ISTAT per elaborare informazioni specifiche sulla base delle proprie fonti ufficiali, sono stati oggetto di modifica tramite l'introduzione dall'art. 24, comma 16, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni. Grazie a tali provvedimenti gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. Lo stesso dicasi per i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono adeguati all'incremento della speranza di vita, con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019 e biennale successivamente alla predetta data.

Al 31 dicembre 2021 sono stati spesi 313 miliardi di euro per 23 milioni di prestazioni a favore di oltre 16 milioni di pensionati. Il 37,2% dei pensionati vive in coppia senza figli, più di un quarto da solo (27,7%). Per le famiglie con pensionati, i trasferimenti pensionistici rappresentano, in media, il 64% del reddito familiare

netto disponibile. L'età media dei pensionati da lavoro che dichiarano di essere occupati – uomini nel 78,4% dei casi – supera i 69 anni.

In media, per l'anno 2021, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro, i pensionati da lavoro che percepiscono anche un reddito da lavoro sono 444 mila, in deciso aumento rispetto al 2020 (+13,3%). Si ricorda che, per effetto della crisi pandemica, il 2020 aveva fatto segnare rispetto al 2019 una contrazione del 6,5% nel cumulo di pensione e lavoro. Il gruppo è composto principalmente da uomini (in oltre tre casi su quattro), da residenti nelle regioni settentrionali (in due casi su tre) e da lavoratori non dipendenti (l'86,3% dei casi). L'età media dei pensionati che lavorano è progressivamente cresciuta: nel 2021 il 78,6% ha almeno 65 anni (77,4% nel 2019) e il 45,4% ne ha almeno 70 (41,8% nel 2019); proprio al segmento più anziano si deve buona parte dell'incremento osservato nel 2021 rispetto all'anno precedente (+15,7%). L'età media dei pensionati con redditi da lavoro supera quindi i 69 anni nel 2021; tra gli uomini la media è di circa mezzo anno più elevata rispetto alle donne e tra i lavoratori indipendenti supera di tre anni quella dei dipendenti.

Quanto alla seconda domanda diretta, viene chiesto al Governo di fornire calcoli più dettagliati della pensione di vecchiaia a cui avrebbe diritto un beneficiario standard e di calcolare il tasso di sostituzione in conformità con i Titoli I–III, V dell'Articolo 65 del report form della Convenzione in esame, cioè sulla base di un periodo di contribuzione non superiore a 30 anni per una persona che percepisce la pensione di vecchiaia all'età pensionabile ordinaria.

In proposito, tenuto conto dello schema di cui al report form, si chiariscono di seguito le modalità di calcolo della pensione di vecchiaia a cui ha diritto un beneficiario standard e tasso di sostituzione in conformità con i Titoli I-III dell'art. 65 della Convenzione:

➤ **Ai sensi dell'art. 65 – Titolo I**

- Nei casi prospettati non ricorre il paragrafo 3 dell'art. 65.
- Lavoratore tipo: operaio metalmeccanico di livello C3 – Art. 65, § 6, lettera a).
- Salario ANNUO di un lavoratore tipo per l'anno 2022: € 35.293,82
Il salario annuo non cambia in relazione alla regione del lavoratore

➤ **Ai sensi dell'Art. 65 – Titolo III**

Lavoratore tipo Operaio metalmeccanico di livello C3. Stato che si stima raggiunto in media da un operaio vicino al collocamento in pensione, con moglie senza figli.

Determinazione della pensione di vecchiaia dopo 30 anni di attività di lavoro - regime misto			
Operaio metalmeccanico di livello C3 con moglie e senza figli nato il 1/1/1956 che ha iniziato a lavorare il 1/1/1993 e, all'età di 67 anni, il 1/1/2023, va in pensione con un'anzianità di 30 anni.			
Retribuzione media settimanale quota A	€ -		
Retribuzione media settimanale quota B	€ 741,13		
		Anzianità in settimane	Anzianità in anni

Pensione quota A	€ -	0	0
Pensione quota B	€ 177,87	156	3
Pensione quota C (dal 1996 in avanti)	€ 1.327,22	1.404	27
Pensione mensile lorda	€ 1.505,09	1.560	30
Pensione di vecchiaia annua (comprensiva della 13^ mensilità)		€ 19.566,17	
Sussidi familiari annui su retribuzione - nucleo di 2 persone			
reddito tra 32.009,89 e 35.565,66 - € 0 x 6mm 1gen-30giu		€ -	
reddito tra 34.602,69 e 38.446,48 - € 0 x 6mm 1lug-31dic		€ -	
Totale		€ -	
Sussidi familiari annui su pensione - nucleo di 2 persone			
reddito tra 17.785,44 e 21.341,90 - 25,82 x 6mm 1gen-30giu)		€ 154,92	
reddito tra 19.226,06 e 23.070,59 - 25,82 x 6mm 1lug-31dic)		€ 154,92	
Totale		€ 309,84	
Rapporto fra retribuzione e pensione (al lordo degli assegni al nucleo familiare) (D + F) / (C + E)		56,3%	

➤ **Ai sensi dell'Art. 65 – Titolo V**

I dati relative alle donne lavoratrici sono equiparati a quelli dei lavoratori maschi.

Quanto al quesito relativo all'art. 29, paragrafo 2, lett. a), in base al quale debba essere garantito che tutte le persone protette abbiano diritto a una pensione di assicurazione sociale ridotta dopo 15 anni di contributi, si rinvia a quanto specificato con riferimento alle risposte di cui alla Parte V, come sopra riportate.

Si comunica, infine, che il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato 7.

Allegati:

1. Rapporto Convenzione 102 – Anno 2016;
2. Decreto del 10 novembre 2022 emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021;
3. Decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e Finanza, di concerto con il Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;
4. Decreto del 5 febbraio 2018 del Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, recante specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5. Decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85;
6. Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
7. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.